SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR), concordato in data 4 marzo 1996 con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CGIL/EUR, CISL/Enti pubblici, CISL/EUR, UIL/DEP e UIL/EUR.

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR).

96A4044

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1996, n. 349.

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 7.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla leggé 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi annualmente per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0375

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 giugno 1996.

Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1996. (Ordinanza n. 2450).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994 con il quale è stato dichiarato, a far tempo dal 27 ottobre 1994 e fino al 31 dicembre 1995, lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solido-urbani;

Vista l'ordinanza dell'8 novembre 1994 con la quale il prefetto di Bari in qualità di commissario delegato, è stato autorizzato all'attuazione di immediati interventi intesi a fronteggiare tale stato di emergenza;

Vista, altresì, l'ordinanza del 4 gennaio 1995 con la quale, tra i settori di intervento del predetto commissario, è stato compreso quello dello smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili agli urbani e industriali, tossico-nocivi ed ospedalieri;

Vista la sentenza n. 127 in data 5 aprile 1995 pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio promosso con ricorso della regione Puglia per conflitto di attribuzione avverso i succitati provvedimenti governativi, con la quale sono stati parzialmente annullati gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza dell'8 novembre 1994;

Considerata la necessità di adeguare questa ordinanza al dettato della suprema Corte;

Viste le note del 18 dicembre, 5 e 12 febbraio 1996 con le quali il commissario delegato di cui sopra ha chiesto una proroga delle funzioni attribuitegli, stante il permanere dello stato di emergenza, che consentisse la cantierizzazione, in tempi brevissimi, di opere pubbliche di rilevante valenza igienico-sanitaria, oltre che di consistente portata economica e che evitasse degenerazione della pesantissima situazione emergente nel settore dello smaltimento dei rifiuti in quel territorio regionale;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 21 marzo 1996 con la quale la giunta regionale ha espresso, nel merito, parere favorevole alla proroga a tutto il 31 dicembre 1996 della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nella regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1996 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1996 lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 11304/ARS/M/DI/VOT del 19 giugno 1996 e del Ministero del tesoro con nota n. 164083;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia è nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti inteso a fronteggiare lo stato di emergenza in materia di rifiuti solido-urbani.

Detto piano dovrà essere predisposto d'intesa con il Ministero dell'ambiente, con il Dipartimento della protezione civile, con la regione Puglia e le amministrazioni locali interessate e definito entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora l'intesa non venga raggiunta, il commissario delegato provvede nei quindici giorni successivi.

Con provvedimento successivo verranno individuati i poteri derogatori a disposizioni di legge statale e regionale.

2. Il piano dovrà tenere conto della programmazione regionale già esistente e prevedere la realizzazione di opere a fronte di risorse finanziarie già predeterminate e disponibili.

3. Le somme individuate nel piano di cui al comma 2 sono versate, dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al presidente della regione Puglia - Commissario delegato per gli interventi di emergenza in materia di rifiuti solido-urbani.

4. L'attivazione degli interventi da parte del commissario delegato è subordinata alla previa acquisizione delle somme di cui alla contabilità speciale di cui al comma 3.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute delle attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

1. Il piano di emergenza di cui al precedente art. 1 deve, comunque, contenere:

gli obblighi a carico dei comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, della frazione secca, dei rifiuti da imballaggi, dei contenitori per liquidi e di altre frazioni valorizzabili;

gli obblighi a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, plastica e metallo, di provvedere alla raccolta e recupero dei contenitori medesimi;

gli obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dalla direttiva 94/62/CEE, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente, ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati;

gli obblighi a carico dei soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo di applicare il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;

i divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi, o dei soggetti gestori dei pubblici servizi di procedere alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari e di altri rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani;

le azioni per favorire la realizzazione e l'utilizzo per il recupero dai rifiuti solidi urbani di materia, di combustibili e di energia;

l'individuazione della localizzazione e delle tipologie degli impianti di recupero di materia, di combustibili e di energia dai rifiuti;

l'individuazione dei siti di ubicazione degli impianti di smaltimento.

2. Il commissario delegato dispone le misure di obbligo e di divieto, nonché gli interventi necessari per la realizzazione e l'attivazione degli impianti definitivi, per il recupero di materie, combustibili ed energia dai rifiuti, nonché per lo smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani, approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo le opere, acquisendo i servizi.

3. Per il servizio di recupero e smaltimento definitivo di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato fissa apposite tariffe, determinate secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli stessi impianti, dei costi di bonifica e ripristino delle aree utilizzate e la giusta remunerazione del capitale investito.

Art. 3.

1. Il prefetto di Bari, per completare l'incarico e la realizzazione del programma d'interventi conferitogli con le ordinanze dell'8 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995, ad eccezione dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani della regione Puglia, è delegato a realizzare ed attivare gli interventi relativi alle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo delle acque di cui ai programmi approvati d'intesa con la regione Puglia con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, nonché a disporre le attività necessarie per la corretta gestione dei depuratori costieri ed effettuare i relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione.

Art. 4.

1. Per l'espletamento del proprio incarico il prefetto di Bari in qualità di delegato potrà adottare anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 25;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli da 36 a 92 e art. 97;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli da 59 a 65 e da 202 a 265;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 16;

legge 10 febbraio 1962, n. 57, articoli 3, 4, 5 e 15;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

legge 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12-*bis*;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 17, 18, 19 e 20;

le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20.

Art. 5.

1. I commissari delegati si avvalgono per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza di due sub commissari, di cui uno nominato dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile ed uno dal Ministro dell'ambiente, nonché di funzionari della pubblica amministrazione, del personale delle strutture delle amministrazioni periferiche dello Stato, della regione, della provincia e dei comuni, dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, delle aziende municipalizzate, dei consorzi di depurazione, di bonifica e di smaltimento, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente.

2. In favore dei commissari, nonché del personale di cui al comma precedente, è autorizzata la corresponsione di una indennità nella misura prevista dall'art. 3, comma 2 e 2-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 25 gennaio 1995. Per le missioni del personale di cui al presente articolo, richieste e autorizzate dai commissari delegati, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dai commissari sulla base delle documentate richieste.

Art. 6.

1. Il prefetto di Bari, per l'espletamento delle attività e la realizzazione delle opere previste dai programmi approvati, d'intesa con la regione Puglia, con decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, concernenti gli interventi relativi alle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo delle acque, utilizza le risorse previste per ciascuna opera dai programmi medesimi. Le somme di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1995, esistenti sulla contabilità speciale, intestate al prefetto di Bari - commissario delegato per l'emergenza igienico ambientale, non destinate alla esecuzione degli interventi in materia di acque previsti dai citati programmi, sono trasferite dal prefetto stesso, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale intestata al presidente della regione Puglia - Commissario delegato per gli interventi di emergenza in materia di rifiuti solido-urbani, ricorrendo ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese alle procedure già previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e con la regione Puglia, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, provvede con apposito decreto alla nomina di una commissione scientifica composta da sette esperti, di cui il presidente ed un esperto designati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile, tre esperti dal presidente della regione Puglia ed un esperto dal prefetto di Bari. La commissione, con compiti di supporto tecnico-scientifico al presidente della regione Puglia ed al prefetto di Bari per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, si esprime in ordine alla definizione degli indirizzi programmatici è sui programmi stessi.

2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica di cui al precedente comma è determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava sui fondi di cui alla presente ordinanza. Detto compenso sarà corrisposto sino al 31 dicembre 1996. La commissione ha sede presso gli uffici della regione Puglia.

3. Al presidente della regione Puglia fino al 31 dicembre 1996 compete un'indennità in misura pari all'indennità di funzione prevista dall'ordinamento regionale per la carica rivestita, il cui onere grava sui fondi della presente ordinanza.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui alle ordinanze citate in premessa, che sono in contrasto con quelle indicate nella presente ordinanza rimangono in vigore fino alla data di pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per il tramite del Commissario del Governo della regione Puglia, comunicata agli enti interessati ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4129

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia dalla sig.ra Bruno Ida, Patricia;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Decreta:

Il titolo di studio diploma di «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia in data 24 giugno 1994, dalla sig.ra Bruno Ida, Patricia nata a Cluses (Francia) il 20 gennaio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A4054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Futura a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i pressuposti indicati nell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 novembre 1993 eseguita nei confronti della società cooperativa «Futura a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Futura a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Donato Pastorino in data 9 luglio 1990, repertorio 13839, reg. soc. 7083, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1411/248557, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 giugno 1996

Il direttore: NECCI

96A4105

DECRETO 21 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Nuova Ceprano», in Ceprano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale in data 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i pressuposti indicati nell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° aprile 1993 eseguita nei confronti della società cooperativa a r.l. «Nuova Ceprano», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Nuova Ceprano», con sede in Ceprano, costituita per rogito notaio Di Giovine Roberto in data 8 settembre 1984, repertorio 3956, reg. soc. 3995, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1121/215671, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 giugno 1996

Il direttore: NECCI

96A4106

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 aprile 1996.

Metodologie per la determinazione dell'incremento di temperatura nelle acque marine a seguito di sversamenti di scarichi termici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» che, tra l'altro, disciplina gli scarichi di qualsiasi tipo nelle acque marine;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1993, n. 502, concernente «Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici in mare»;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 2, che sostituisce il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, per i limiti di accettabilità dello scarico termico in mare;

Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 2 i criteri di misurazione dell'incremento termico conseguente a scarichi in mare sono stabiliti dal Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 11, della legge 8 luglio 1986, n. 349 sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA);

Viste le metodologie di controllo definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) pubblicate sul notiziario IRSA «Metodi analitici per le acque» n. 4 di ottobre-dicembre 1993 e sul manuale dei metodi analitici per le acque, Quad. Ist. ric. acque n. 100, 1995;

Considerato che il comitato scientifico di cui all'art. 11, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è stato soppresso dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Ritenuto pertanto di dover acquisire il parere dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, e 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Visto il parere dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) del 13 febbraio 1996;

Ritenuto che il controllo effettuato secondo modalità specifiche garantisce la compatibilità degli scarichi termici a mare con il corpo recipiente;

Considerata la necessità di assicurare tempestivamente ed in modo efficace controlli e il monitoraggio ambientale delle acque;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa del riordino della normativa riguardante la tutela delle acque, da attuare ai sensi della legge 6 febbraio 1936, n. 52, e della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la verifica del rispetto dei limiti di incremento di temperatura delle acque marine interessate da scarichi termici è effettuata dall'organo competente al controllo con le modalità determinate dall'IRSA ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, convertito dalla legge 6 dicembre 1993, n. 502, eseguendo più misurazioni sull'ampiezza di un arco della circonferenza a 1000 m, centrato sul pennacchio termico, che rappresenta la porzione significativa del corpo idrico.

2. Fermi restando i limiti di incremento termico previsti dalla normativa vigente, qualora il corpo recipiente di scarichi termici sia un ambiente che presenta opere artificiali di sbarramento ovvero particolari caratteristiche morfologiche naturali, quali baie, lagune, bassi fondali, scarsa circolazione dell'acqua, la porzione significativa del corpo idrico e le specifiche modalità di controllo, che non possono comunque essere meno restrittive di quelle di cui al comma 1, sono determinate dall'Agenzia regionale (ARPA) o dalla provincia, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sulla base di appositi studi ambientali sul sito eseguiti dai titolari degli impianti, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'individuazione delle modalità di controllo di cui ai precedenti commi e degli eventuali interventi di adeguamento degli impianti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli stessi trasmettono all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le caratteristiche tecniche dello scarico e la caratterizzazione ambientale del corpo recipiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 63

96A4132

DECRETO 13 maggio 1996.

Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il comma 2, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti;

Visto il comma 3, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che, per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, prevede che il fabbricante, non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza allegato alla notifica purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio, ma deve tenere conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza;

Visto il comma 1, dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività connesse all'applicazione del decreto stesso;

Considerato in particolare che ai sensi del predetto articolo le norme generali di sicurezza nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono aver implicazioni per rischi di incidenti rilevanti, sono stabiliti dal Ministero dell'ambiente in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Viste le proposte della conferenza di servizi di cui al citato art. 14 in data 15 gennaio 1996 e in data 1° marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modifiche delle attività industriali assoggettate all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono individuate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il fabbricante che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 deve presentare all'ispettorato regionale o interregionale e al comando provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in particolare indicare:

a) se la modifica comporta l'incremento della quantità di sostanze pericolose o categorie di sostanze o preparati pericolosi inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel più recente rapporto di sicurezza;

b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi «estremamente infiammabili» o «facilmente infiammabili» in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosità o in categoria inferiore;

c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell'ambito della stessa classe o di classe di pericolosità inferiore;

d) se la modifica comporta l'incremento della quantità della sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi superiore al 10% ed inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito.

3. Il fabbricante è tenuto a conservare ed a rendere disponibile ad ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al comma 2, lettera *d)*.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.

2. Il fabbricante deve comunque tenere conto delle modifiche delle attività in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza ai sensi del comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 69

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI CHE COMPORTANO IMPLICAZIONI PER I RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI.

La modifica comporta, rispetto al più recente rapporto di sicurezza presentato.

1) Incremento della quantità della sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi, superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel più recente rapporto di sicurezza presentato;

2) Introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste negli allegati II e III del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, e successive modificazioni;

3) Introduzione di nuove tipologie, o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultino più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;

4) Smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

96A4131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (variazione di A.I.C.)

Estratto provvedimento AIC/UAC n. 4 del 6 giugno 1996

Variazione di A.I.C. - Specialità medicinale METRODIN HP 75 e METRODIN HP 150 - Autorizzazione all'ulteriore sito di produzione presso terzi - Serono Pharma - Bari.

Autorizza la società Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Casilina 125 - 00176 Roma, codice fiscale n. 04886390584 e partita IVA n. 01320661000, titolare A.I.C. per le specialità medicinali METRODIN HP 75 e METRODIN HP 150, ad effettuare la produzione, il confezionamento ed i controlli delle specialità medicinali in oggetto non solo presso i due stabilimenti già autorizzati (Industria farmaceutica Serono - Stabilimento di Roma - e Laboratoires Serono SA - Stabilimento di Aubonne) ma anche presso la ditta Serono Pharma S.p.a. - Stabilimento di Modugno, via De Blasio - Modugno (Bari).

Le confezioni delle specialità medicinali dovranno essere poste in commercio con il foglio illustrativo riportante anche il nuovo sito di produzione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento AIC/UAC n. 5 del 6 giugno 1996

Variazione di A.I.C. - Specialità medicinale VIDEX compresse 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg.

Trasferimento della produzione, controllo e rilascio del prodotto finito, con variazione del processo di produzione, dallo stabilimento della Bristol-Myers Squibb di Epernon (Francia) allo stabilimento della Bristol-Myers Squibb di Meymac (Francia). Rif. n. FR/H/34/01-10/V01.

Approva il trasferimento dell'officina di produzione, in riferimento alle confezioni in oggetto indicate, dallo stabilimento Bristol-Myers Squibb di Rue du Docteur Gilles F-28230 Epernon (Francia) allo stabilimento Bristol-Myers Squibb sito in La Goualle - B.P.6 - F-19250 Meymac, (Francia).

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata dovranno essere poste in commercio con gli stampati recanti l'indicazione del nuovo sito di produzione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4136

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica di composizione, di confezionamento, di regime di fornitura e cambio ragione sociale e sede legale).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 472 del 7 giugno 1996

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via N. Porpora, 22/24 - 50144 Firenze.

Specialità medicinale: AMINOMAL «R» 20 compresse divisibili - n. di A.I.C.: 011226127.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione.

La composizione è così modificata: aminofillina biidrata mg 600 (pari a teofillina anidra mg 473,56). Eccipienti - microcapsule: idrossipropilcellulosa mg 14,40, etilcellulosa mg 112,60; nuclei: amido di riso mg 78,75, paraffina solida mg 26,25, cellulosa microcristallina mg 36, carbossimetilcellulosa sodica CL mg 20, silice colloidale mg 15, talco mg 7, magnesio stearato mg 3; rivestimento: copolimero cationico di metacrilati mg 7,81, talco mg 2,12, titanio biossido mg 2,12, polietilenglicole 6000 mg 0,75.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 472 del 7 giugno 1996

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via N. Porpora, 22/24 - 50144 Firenze.

Specialità medicinale: AMINOMAL semplice 20 conf. - n. di A.I.C: 011226040.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione.

La composizione è così modificata: aminofillina biidrata mg 200 (pari a teofillina anidra mg 157,9) eccipienti: saccarosio mg 10, polivinilpirrolidone mg 11,5, fosfato bicalcico biidrato mg 5, magnesio stearato mg 5,5; rivestimento protettivo ed esterno: gomma benzoe mg 4, polivinilpirrolidone mg 1, saccarosio mg 121, talco mg 75,3, titanio biossido mg 1,88, gomma arabica mg 4,5, silice colloidale mg 1,5, gelatina mg 0,62, carbossimetilcellulosa sodica mg 0,12, cera carnauba mg 0,07.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 473 del 7 giugno 1996

Società Ferring S.r.l., via A. Corti, 11 - 20133 Milano.

Specialità medicinale: LUTRELEF - 1 flac. liof. 0,8 mg + flac. solv., n. di A.I.C.: 026948012.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica confezionamento.

È autorizzata la seguente modifica di confezionamento: aggiunta alla confezione attualmente in commercio di una siringa speciale in vetro sterile monouso, che sostituisce il componente 1°, nel caso in cui la somministrazione pulsatile del farmaco sia effettuata mediante microinfusori computerizzati e portatili cosidetti della terza generazione. Il n. di A.I.C. della specialità medicinale in oggetto cambia da 026948012 a 026948024.

I lotti prodotti precedentemente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e riportanti il vecchio n. di A.I.C. potranno essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza degli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 482 del 7 giugno 1996

Società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile, 69 - 18100 Oneglia.

Specialità medicinale: DOXIPROCT - 8 supposte, n. di A.I.C.: 023817024.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime fornitura DL539 - come OTC.

Visto il parere favorevole della CUF del 13 novembre 1995 è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (d.l. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3 comma 1), così come riportato negli stampati corretti e approvati allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 482 del 7 giugno 1996

Società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile, 69 - 18100 Oneglia.

Specialità medicinale: DOXIPROCT - 10 supposte, n. di A.I.C.: 023817012.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime fornitura DL539 - come OTC.

Visto il parere favorevole della CUF del 13 novembre 1995 è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (DL n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3 comma 1), così come riportato negli stampati corretti e approvati allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 485 del 8 giugno 1996

Società Sterling Midy S.p.a., via Zambeletti s.n.c.

Oggetto provvedimento di modifica: cambio ragione sociale o sede legale.

La società Sterling Midy S.p.a ha trasferito la propria sede da Milano, via Otles n. 12, a Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti s.n.c.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 487 dell'8 giugno 1996

Società Valda laboratori farmaceutici S.p.a., via Zambeletti s.n.c.

Oggetto provvedimento di modifica: cambio ragione sociale o sede legale.

La società Valda laboratori farmaceutici S.p.a ha trasferito la propria sede da Milano, Via Otles n. 12, a Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti s.n.c.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 488 del 8 giugno 1996

Società Maggioni S.p.a., via Zambeletti s.n.c.

Oggetto provvedimento di modifica: cambio ragione sociale o sede legale.

La società Maggioni Winthrop S.p.a ha modificato la denominazione sociale da Maggioni Winthrop S.p.a. a Maggioni S.p.a. e la propria sede da Milano via Otles, 12 a Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti s.n.c.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A4137

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC/UAC n. 26/1996 del 12 giugno 1996

Specialità: ESCOR 8 - ESCOR 16 calcio-antagonisti ad attività ipertensiva.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESCOR 8 ed ESCOR 16 nelle forme e confezioni 30 capsule 8 mg, 50 capsule 8 mg, 30 capsule 16 mg e 50 capsule 16 mg con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento Klinge Pharma GmbH sito in Weihenstephaner str. 28 - 8000 Munchen 80 - Germany.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

ESCOR 8 mg 30 capsule a lento rilascio:
A.I.C n. 02907819 (in base 10) 0VRDJ3 (in base 32);
classe C;

ESCOR 8 mg 50 capsule a lento rilascio:
A.I.C. n. 029078021 (in base 10) 0VRDJ5 (in base 32);
classe C;

ESCOR 16 mg 30 capsule a lento rilascio:
A.I.C. n. 029078033 (in base 10 0VRDJK (in base 32);
classe C;

ESCOR 16 mg 50 capsule a lento rilascio:
A.I.C. n. 029078045 (in base 10) 0VRDJX (in base 32);
classe C.

Composizione:

principio attivo: nilvadipina; eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, povidone, carbossimetilcellulosa sodica reticolata; componenti della capsula: gelatina, acqua, coloranti E 172 - E 171.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs. 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 d.lgs 178/91 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 31 del 18 giugno 1996

Specialità: DAIVONEX - crema.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DAIVONEX nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale 04485620159, licenziataria in Italia della ditta Leo Pharmaceutical Products L.td. A/S/ di Ballerup, Danimarca.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla soc. Leo Pharmaceutical Products L.td. A/S, nello stabilimento Leo Laboratoires L.td, sito in 285 Cashel Road, Dublino - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993:

DAIVONEX crema 50 mcg/g da 30 g:
A.I.C. n. 028253021 (in base 10), 0UY6UX (in base 32);
classe C;

DAIVONEX crema 50 mcg/g da 100 g:
A.I.C. n. 028253033 (in base 10), 0UY6V9 (in base 32);
classe C.

Composizione: principio attivo: calcipotriolo; eccipienti: disodio edetato, disodio fosfato diidrato, paraffina liquida, vaselina bianca, glicerolo 85%, polietilenglicole 1000 monocetiletere, alcool cetilstearilico, clororallilesamino cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 d.lgs. 178/91 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 27 del 13 giugno 1996

Specialità: PSORCUTAN - crema.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PSORCUTAN nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mancinelli 11 - 20131 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00750320152, licenziataria in Italia della ditta Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Leo Laboratoires L.td sita in 285 Cashel Road - Dublino - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993:

PSORCUTAN crema 50 mcg/g da 30 g:

A.I.C. n. 028254023 (in base 10), 0UY7U7 (in base 32);

classe C;

PSORCUTAN crema 50 mcg/g da 100 g:

A.I.C. n. 028254035 (in base 10), 0UY7UM (in base 32);

classe C.

Composizione: principio attivo: calcipotriolo; eccipienti: disodio edetato, disodio fosfato diidrato, glicerolo 85%, paraffina liquida, polietilenglicole 1000 monocetiletere, alcool cetil-stearilico, cloroalliesaminocloruro, acqua depurata, vaselina bianca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 d.lgs. 178/91 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4138

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (passaggio da PMC a specialità medicinale)

Estratto decreto n. 394/1996 del 24 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «KISS MILL», con variazione della denominazione in «SWEETLY», nella confezione collirio flacone 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9715 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specifiche di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032653014 (in base 10); 0Z4HQQ (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S p.a., Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 598/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DISINCLOR», nella confezione polvere 12 bustine 2,5 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16057 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cloramina T;

Titolare A.I.C.: Tipomark S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Ippolito Nievo, 28/1, Milano, codice fiscale 00661100131;

N. A.I.C.: 032817013 (in base 10), 0Z9H1VP (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Siit S.r l. - Trezzano sul Naviglio (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 599/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialit medicinale «BASTONCINO R.R.», nella confezione pasta dentale stick 1 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12677 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: eugenolo;

Titolare A.I.C.: Home Products italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Puccini, 3, Milano, codice fiscale 00431700483;

N. A.I.C.: 032816011 (in base 10), 0Z9GWC (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Baker Pharma S.p.a. - Sesto Fiorentino (Firenze);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 600/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «RIKOSILVER», nella confezione polvere spray bomboletta 50 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15173 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: argento proteinato; clorexidina acetato;

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616;

N. A.I.C.: 032815019 (in base 10), 0Z9FXC (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol Service Italiana S.r.l. - Valmadrera (Como);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 601/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «RIKOSILVER», nella confezione polvere spray bomboletta 100 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15173 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: argento proteinato; clorexidina acetato;

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616;

N. A.I.C.: 032815021 (in base 10), 0Z9FXF (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol service italiana S.r.l. - Valmadrera (Como);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 602/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «RIKOSILVER», nella confezione polvere spray bomboletta 150 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15173 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: argento proteinato; clorexidina acetato;

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616;

N. A.I.C.: 032815033 (in base 10), 0Z9FXT (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol Service Italiana S.r.l. - Valmadrera (Como);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 603/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «RIKOSILVER», nella confezione polvere spray bomboletta 300 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15173 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo. argento proteinato; clorexidina acetato;

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616;

N. A.I C.: 032815045 (in base 10), 0Z9FY5 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol service italiana S.r.l. - Valmadrera (Como);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 604/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOXIDIL SOLUZIONE», con variazione della denominazione in «NEOXIN», nella confezione soluzione idroalcolica in buste monodosi 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16592 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona), fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032812024 (in base 10), 0Z9BZS (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n c - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 605/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOXIDINA GLUCONATO 20%», con variazione della denominazione in «NEOXIN», nella confezione soluzione acquosa flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16595 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C: S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona), fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.. 032812012 (in base 10), 0Z9BZD (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 606/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «AGIPIÙ», nella confezione polvere bombola spray 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11863 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: argento carbonato micronizzato; alchil-dimetil-benzil ammonio saccarinato;

Titolare A I.C.: Istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in via A. Manzoni, 2, Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017;

N. A.I.C.. 032291039 (in base 10), 0YTG6Z (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto farmaceutico & profilattico Candioli & C. S.p.a. - Beinasco (Torino);

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 607/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «AGIPIÙ», nella confezione polvere bombola spray 75 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11863 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: argento carbonato micronizzato; alchil-dimetil-benzil ammonio saccarinato;

Titolare A.I.C.: istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in via A. Manzoni, 2, Beinasco (Torino). codice fiscale 00505500017;

N. A.I.C. 032291027 (in base 10), 0YTG6M (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto farmaceutico & profilattico Candioli & C. S.p.a. - Beinasco (Torino);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993· classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n. 608/1996 del 6 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «AGIPIÙ», nella confezione polvere bombola spray 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11863 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione· principio attivo: argento carbonato micronizzato; alchil-dimetil-benzil ammonio saccarinato;

Titolare A I.C.: istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in via A. Manzoni, 2, Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017;

N. A.I.C.: 032291015 (in base 10), 0YTG67 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto Farmaceutico & Profilattico Candioli & C. S.p.a. - Beinasco (Torino);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 619/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHLORAMIDE», con variazione della denominazione in «DERMEDAL», nella confezione polvere scatola 100 buste da 2,5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16536 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cloramina t;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032823027 (in base 10), 0Z9PRM (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 620/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHLORAMIDE», con variazione della denominazione in «DERMEDAL», nella confezione polvere scatola 100 buste da 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16536 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cloramina t;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032823015 (in base 10), 0Z9PR7 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 621/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FARMICLORINA», nella confezione polvere scatola 100 bustine da 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15967 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cloramina t;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032822013 (in base 10), 0Z9NRX (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 622/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FARMICLORINA», nella confezione polvere scatola 100 bustine da 2,5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgicocon numero di autorizzazione 15967 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cloramina t;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032822025 (in base 10), 0Z9NS9 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 623/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GERMOGEL POMATA», con variazione della denominazione in «FARMJODINA», nella confezione pomata vasetto da 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7715 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032821011 (in base 10), 0Z9MSM (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 624/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GERMOGEL POMATA», con variazione della denominazione in «FARMJODINA», nella confezione pomata vasetto da 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7715 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano, codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032821023 (in base 10), 0Z9MSZ (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 625/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GERMOGEL POMATA», con variazione della denominazione in «FARMJODINA», nella confezione pomata vasetto da 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7715 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032821035 (in base 10), 0Z9MTC (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 626/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GERMOGEL POMATA», con variazione della denominazione in «FARMJODINA», nella confezione pomata vasetto da 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7715 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032821047 (in base 10), 0Z9MTR (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 627/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GERMOGEL POMATA», con variazione della denominazione in «FARMJODINA», nella confezione pomata vasetto da 50 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7715 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153;

N. A.I.C.: 032821050 (in base 10), 0Z9MTU (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 628/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 80», nella confezione soluzione flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

N. A.I.C.: 032318014 (in base 10), 0YU8KY (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 629/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 80», nella confezione soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

N. A.I.C.: 032318026 (in base 10), 0YU8LB (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 630/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 80», nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

N. A.I.C.: 032318038 (in base 10), 0YU8LQ (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 631/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 80», nella confezione soluzione flacone 300 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

N. A.I.C.: 032318040 (in base 10), 0YU8LS (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 632/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 80», nella confezione soluzione flacone 500 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

N. A.I.C.: 032318053 (in base 10), 0YU8M5 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 633/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 80», nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

N. A.I.C.: 032318065 (in base 10), 0YU8MK (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 634/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 80», nella confezione soluzione tanica 5 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; benzalconio cloruro;

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293;

N. A.I.C.: 032318077 (in base 10), 0YU8MX (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 635/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «POVI IODINE 100», con variazione della denominazione in «POVIDERM», nella confezione soluzione acquosa flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16599 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032813040 (in base 10), 0Z9CZJ (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 636/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «POVI IODINE 100», con variazione della denominazione in «POVIDERM», nella confezione soluzione acquosa flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16599 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032813053 (in base 10), 0Z9CZX (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 637/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «POVI IODINE 100», con variazione della denominazione in «POVIDERM», nella confezione soluzione acquosa flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16599 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032813065 (in base 10), 0Z9D09 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 638/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ISOPOVIDONE», con variazione della denominazione in «POVIDERM», nella confezione «ALCOLICO» soluzione idroalcolica flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16598 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032813026 (in base 10), 0Z9CZ2 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 639/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ISOPOVIDONE», con variazione della denominazione in «POVIDERM», nella confezione «ALCOLICO» soluzione idroalcolica flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16598 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032813014 (in base 10), 0Z9CYQ (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 640/1996 del 10 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ISOPOVIDONE», con variazione della denominazione in «POVIDERM», nella confezione «ALCOLICO» soluzione idroalcolica flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16583 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone;

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) fraz. Settimo, codice fiscale 00133360081;

N. A.I.C.: 032813038 (in base 10), 0Z9CZG (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

96A4139

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 luglio 1996

Dollaro USA	1535,15
ECU	1906,20
Marco tedesco	1005,01
Franco francese	297,28
Lira sterlina	2387,47
Fiorino olandese	895,91
Franco belga	48,832
Peseta spagnola	11,955
Corona danese	260,88
Lira irlandese	2450,71
Dracma greca	6,394
Escudo portoghese	9,778
Dollaro canadese	1125,97
Yen giapponese	13,950
Franco svizzero	1225,96
Scellino austriaco	142,79
Corona norvegese	235,69
Corona svedese	229,80
Marco finlandese	328,44
Dollaro australiano	1202,33

96A4227

MINISTERO DELL'INTERNO

144° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96 e n. 103/96 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **9641** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2408-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «JOHANN MICHELITSCH» MOD. BOSCO
Calibro: MM. 7 × 65 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 615
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA FESTI DI FESTI FAUSTO GIANNI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9642** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. KRUGER LR 2
Calibro: 22 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 56
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **9643** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. KRUGER LR 2
Calibro: 380 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 56
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 9644 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. KRUGER LR 2
Calibro: MM. 6 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 56
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 9645 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. CLASSIC
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. DA 950 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS DI A. PIRCHER & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9646 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. CLASSIC
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. DA 950 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS DI A. PIRCHER & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9647 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. CLASSIC
Calibro: 500 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. DA 950 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS DI A. PIRCHER & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **9648** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 980 A 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS DI A. PIRCHER & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9649** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2702-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADEO ROSSI» MOD. 626 (FINITURA BRUNITA)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola e doppia azione «Amadeo Rossi» mod. 726 (finitura acciaio inossidabile) cal. 38 special (canna mm. 50.8).

N. **9650** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADEO ROSSI» MOD. 762 (FINITURA ACCIAIO INOSSIDABILE) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5 (2½")
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **9651** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADEO ROSSI» MOD. 764 (FINITURA ACCIAIO INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 232
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9652 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. MR-7
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è predisposta per il montaggio di mira regolabile, rampa porta-mirino o cannocchiale.

N. 9653 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. MR-7
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è predisposta per il montaggio di mira regolabile, rampa porta-mirino o cannocchiale.

N. 9654 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 1895 CLTD (TACCA DI MIRA A RAMPA CON ALZO VARIABILE)
Calibro: 45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatorio: 4
Lunghezza delle canne: MM. 609,6
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9655 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 96
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è predisposta per il montaggio di tacca di mira e mirino o di cannocchiale.

N. 9656 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 96
Calibro: 30-36
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è predisposta per il montaggio di tacca di mira e mirino o di cannocchiale.

N. 9657 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. HUNTER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA) (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: MM. 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9658 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. HUNTER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA) (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: 22 PPC USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 6
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9659 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.
Denominazione: «SAKO» MOD. HUNTER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA) (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: MM. 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9660 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. HUNTER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA) (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: 280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9661 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. HUNTER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA) (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: 340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9662 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-41 (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9663 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9664** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: 25-06
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio. 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9665** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3735-C-80 in data 30 aprile 1996*

Descrizione dell'arma·

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: 2760 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9666** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. VARMINT (PREDISPOSTA PER L'INNESTO DEL DISPOSITIVO OTTICO DI PUNTAMENTO)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio. 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9667** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946 C 80 in data 30 aprile 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata. GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9668 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9669 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 5,6 × 52 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9670 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9671 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9672 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9673 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9674 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9675 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9676** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SUHLER» MOD. SIMSON K1
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9677** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9678** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro: 22-250 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9679** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9680 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9681 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore. TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9682 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9683 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro. 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9684 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. XENON (EIETTORE AUTOMATICO)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9685 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9686 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9687 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9688** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9689** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9690** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9691** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9692** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9693** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7262-C-86 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TORRESANI CELESTINO» MOD. ARGON
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORRESANI CELESTINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA TORRESANI CELESTINO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9694** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR» MOD. 03 (ALZO DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 54 MANNLICHER SCHONAUER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: GRECIA
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9695** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 03/14
Calibro: MM. 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9696 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 90 (ALZO REGOLABILE)
Calibro: 308
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 5
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Sull'arma oltre al nuovo marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire scritte e numeri in arabo.

N. 9697 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 30 aprile 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. P 08 NAVALE MODIFICATA (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 8
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Questo modello viene realizzato utilizzando componenti di pistole costruite antecedentemente al 1946 dalle fabbriche: DWM, ERFURT, MAUSER, BYF, 42, S 42 Germania.

NOTE

Al n. 9016 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola e doppia azione «AMADEO ROSSI» mod. 272 (finitura brunita) cal. 38 Special (canna 50,8).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola e doppia azione «AMADEO ROSSI» mod. 873 Lady (finitura acciaio inox) cal. 38 Special (canna mm 50,8).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

Al n. 4635 del Catologo dove è iscritta la pistola semiautomatica «COLT» mod. 1911 A1 cal. 45 HP (canna mm 127) è inserita la seguente nota:

l'arma può essere corredata di conversione (canna, carrello completo, molla, guidamolla e caricatore da n. 10 colpi) idonea per impiegare la cartuccia cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

Al n. 5039 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 90 S cal. 22 L.R. (canna mm 115) — l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo — è inserita la seguente nota:

l'arma può essere fornita di caricatori di diversa lunghezza contenenti da un minimo di 5 cartucce ad un massimo di 10 cartucce, inoltre l'arma puo essere denominata anche mod. «MP 90 S WORLD CUP».

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

Al n. 5041 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 90 S cal. 32 Smith & Wesson Long Wad Cutter (canna mm 115) — l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo — è inserita la seguente nota:

l'arma può essere fornita di caricatori di diversa lunghezza contenenti da un minimo di 5 cartucce ad un massimo di 10 cartucce, inoltre l'arma puo essere denominata anche mod. «MP 90 S WORLD CUP».

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

Al n. 8781 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 95 E (priva del congegno di sicurezza) (tacca di mira regolabile) (monogrilletto regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 110) — l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo e può essere fornita in versione brunita, cromata, inox oppure con finiture miste — è inserita la seguente nota:

l'arma può essere fornita di caricatori di diversa lunghezza contenenti da un minimo di 5 cartucce ad un massimo di 10 cartucce.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

Al n. 8782 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 95 E (con congegno di sicurezza) (tacca di mira regolabile) (monogrilletto regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 110) — l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo e può essere fornita in versione brunita, cromata, inox oppure con finiture miste — è inserita la seguente nota:

l'arma può essere fornita di caricatori di diversa lunghezza contenenti da un minimo di 5 cartucce ad un massimo di 10 cartucce.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

Al n. 8783 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 95 E (con congegno di sicurezza) (tacca di mira regolabile) (monogrilletto regolabile) cal. 32 Smith & Wesson Lungo Wad Cutter (canna mm 110) — l'arma può essere fornita in versione brunita, cromata, inox oppure con finiture miste; l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo — è inserita la seguente nota:

l'arma può essere fornita di caricatori di diversa lunghezza contenenti da un minimo di 5 cartucce ad un massimo di 10 cartucce.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

Al n. 8784 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 95 E (priva del congegno di sicurezza) (tacca di mira regolabile) (monogrilletto regolabile) cal. 32 Smith & Wesson Lungo Wad Cutter (canna mm 110) — l'arma può essere fornita in versione brunita, cromata, inox oppure con finiture miste; l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo — è inserita la seguente nota:

l'arma può essere fornita di caricatori di diversa lunghezza contenenti da un minimo di 5 cartucce ad un massimo di 10 cartucce.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 22 marzo 1996.

RETTIFICHE

Al n. 9502 del Catalogo dove è scritto: n. 9502 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 599/C-50.2657-C-79 in data 26 febbraio 1996, leggasi: n. 9502 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 599/C-50.2657-C-79 in data 27 febbraio 1996.

Al n. 9503 del Catalogo dove è scritto: n. 9503 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 599/C-50.2657-C-79 in data 26 febbraio 1996, leggasi: n. 9502 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 599/C-50.2657-C-79 in data 27 febbraio 1996.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 9549 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 16/222 WINCHESTER, leggasi: Calibro: 16/308 WINCHESTER.

Al n. 9545 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 16/222 REMINGTON, leggasi: Calibro: 16/222 REMINGTON MAGNUM.

Al n. 9491 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 600, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 650.

96A4121

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professori universitari di ruolo di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore disciplinare: «A02A - analisi matematica» - disciplina analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4111

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

oceanografia chimica - settore scientifico-disciplinare: C11X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

96A4164

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO CATTANEO DI CASTELLANZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Libero istituto universitario Carlo Cattaneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di ingegneria

Settore scientifico disciplinare S01A - disciplina statistica.

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengono utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.) direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4112

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° luglio 1996-1° gennaio 1997 dei prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (cod. 53042) e «1° gennaio 1994-2001» (cod. 53043) a tasso variabile emessi dalla Cassa.

Si rende noto che, per il periodo 1° luglio 1996 - 1° gennaio 1997, il tasso di interesse semestrale lordo relativo ai prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (cod. 53042) e «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-2001» (cod. 53043) a tasso variabile emessi dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 349136 del 26 settembre 1994, nella misura del 4,55%.

96A4142

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 aprile 1996 concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia "Villa Astoria S.r.l.", in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 3 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 48, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo, dove è scritto: «... dott. Silvano Carluccio, nato a *Poggiarolo* (Lecce) ...», leggasi: «... dott. Silvano Carluccio, nato a *Poggiardo* (Lecce) ...».

96A4143

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano RIFADIN (modifica eccipienti)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 13 giugno 1996).

La pubblicazione dell'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 57, prima e seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve considerarsi annullata poiché già avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996.

96A4144

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ancona». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

a pag. 69, al quarto comma delle premesse, dove è scritto: «Visto l'art. 1 del decreto *legislativo* 30 aprile 1981,...», leggasi: «Visto l'art. 1 del decreto-*legge* 30 aprile 1981,...»;

a pag. 69, nell'Attività, dove è scritto: «Totale», leggasi: «Totale *attività realizzate*»;

a pag. 70, nelle spese e perdite, al penultimo rigo delle sopravvenienze di passività, dove è scritto: «Totale sopr.», leggasi: «Totale sopr. *passive*»;

a pag. 70, nelle Rendite e profitti, all'ultimo rigo delle sopravvenienze attive, dove è scritto: «Totale sopr.», leggasi: «Totale sopr. *attive*»;

a pag. 70, nelle Rendite e profitti, al penultimo rigo delle insussistenze di passività, dove è scritto: «*Totale* fin. di liquidaz.», leggasi: «*Disavanzo* fin. di liquidaz.».

96A4166

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua interna dell'Azienda energetica municipale (A.E.M.) di Torino». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 21, al sesto comma delle premesse, dove è scritto: «... soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza *locale*;», leggasi: «... soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza *statale*;».

96A4167

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 27 novembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso tra i dipendenti della Società S.A.I.S. - Servizi Automobilistici ing. Scelfo di Enna». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, art. 1, dove è scritto: «La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso per i dipendenti della Società *S.A.I.* - Servizi Automobilistici ing. Scelfo, ...», leggasi: «La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso per i dipendenti della Società *S.A.I.S.* - Servizi Automobilistici ing. Scelfo, ...».

96A4168

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua dell'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli (A.M.A.N.)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 24, nella passività del quadro di raffronto, alla voce: «Descrizione», dove è scritto: «Fondo ris. eventuali prest. sanitarie... *130.415.000 — 130.415.000*», leggasi: «Fondo ris. eventuali prest. sanitarie... *130.415.009 — 130.415.009*».

96A4169

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brescia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 57, dove è scritto: «Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità di cui al quinto comma art. *66* legge n. 833/78», leggasi: «Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità di cui al quinto comma art. *77* legge n. 833/78».

96A4170

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sondrio». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

a pag. 28, art. 2, terzo rigo, dove è scritto: «Ministero del tesoro - *I.C.E.D.* ...», leggasi: «Ministero del tesoro - *I.G.E.D.* ...»;

a pag. 29, dove è scritto: «Totale perdite ... 139.229.559», le parole «totale perdite» devono intendersi eliminate; inoltre, dove è scritto: «Totale ... 39.588.487», deve intendersi eliminato; al rigo successivo dove è scritto: «Avanzo finale di *liquidzione* ...», leggasi: «Avanzo finale di *liquidazione* ...»; dove è scritto: «Totale profitti ... 432.333.778», le parole «totale profitti», devono intendersi eliminate; al terz'ultimo rigo, dove è scritto: «totale ... 13.481.283» la parola «totale» dev'essere eliminata; infine, al penultimo rigo, le parole «totale profitti» devono essere eliminate.

96A4171

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, alla voce «Rendite e profitti», in corrispondenza delle insussistenze di passività, dove è scritto: «*66.211.757*», leggasi: «*63.211.757*»; inoltre nell'ultima colonna a destra delle passività, dove è scritto: «*esistente*», leggasi: «*estinte*»; infine, sempre nella passività, in corrispondenza della voce: «Differenza contr.va INPS 79/80», con la voce «Estinte», dove è scritto: «*99.248*», leggasi: «*99.258*».

96A4172

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di L'Aquila». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 59, alla seconda cifra delle «spese e perdite», dove è scritto: «*24.382.063*», leggasi: «*24.882.063*».

96A4173

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda autofiloviari municipali - A.T.A.M. di Livorno». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 60, all'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Considerato che la gestione liquidatoria è terminata con un avanzo di L. 672.281.258 di cui L. *38.700.232* ...», leggasi: «Considerato che la gestione liquidatoria è terminata con un avanzo di L. 672.281.258 di cui L. *38.704.232* ...».

96A4174

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo di pag. 68, dove è scritto: «*STATO PATRIMONIALE*», leggasi: «*BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE*».

96A4175

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Aosta». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

a pag. 63, al quarto comma delle premesse, dove è scritto: «Visto l'art. 1 del decreto-*legislativo* 30 aprile 1981, ...», leggasi: «Visto l'art. 1 del decreto-*legge* 30 aprile 1981, ...»;

a pag. 63, art. 2, terzo rigo, dove è scritto: «Ministero del tesoro - *I.C.E.D.* ...», leggasi: «Ministero del tesoro - *I.G.E.D.* ...»;

a pag. 63, ultimo rigo, dove è scritto: «Totale», leggasi: «Totale *attività realizzate*»,

infine, a pag. 64, nella passività, dove è scritto: «Totale», leggasi: «Totale *passività estinte*».

96A4176

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria fuori bilancio "Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte", presso la Sopraintendenza per i beni artistici e storici di Napoli». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 82, al secondo comma delle premesse, dove è scritto: «... soggetti a vigilanza dello Stato e comunque *interessati* la finanza statale;», leggasi: «... soggetti a vigilanza dello Stato e comunque *interessanti* la finanza statale;»; inoltre, al quinto comma delle premesse, dove è scritto: «... dalla quale risulta che la gestione si *chiede* con un avanzo di L. 64.800;», leggasi: «... dalla quale risulta che la gestione si *chiude* con un avanzo di L. 64.800;».

96A4177

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1995 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 77, all'ottavo comma delle premesse, dove è scritto: «... versate dal soppresso Consorzio e dagli interessi maturati al 31 dicembre 1994...», leggasi: «... versate dal soppresso Consorzio e dagli interessi *attivi* maturati al 31 dicembre 1994 ...».

96A4178

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 4 0 9 6 *

L. 1.400